

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 28/10/2021

FATTO

Con ricorso presentato in data 29 marzo 2021, il ricorrente esponeva di aver stipulato, in data 5 novembre 2009, con l'intermediario odierno resistente un contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio, per un montante di 30.000,00 euro, da restituire mediante centoventi rate mensili da 250,00 euro ciascuna.

Nel gennaio 2014, alla scadenza della quarantottesima rata, il ricorrente provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento, ma ritenendo incongrue le somme indicate in conteggio estintivo, inviava lettera di reclamo all'intermediario domandando la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento, anche di natura assicurativa.

Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava quindi ricorso a questo Arbitro chiedendo la restituzione della quota residua delle commissioni finanziarie e degli oneri assicurativi corrisposti, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, per un ammontare complessivo di 934,97 euro, oltre agli interessi legali e alle spese di assistenza tecnica.

L'intermediario non ha prodotto le controdeduzioni restando assente nel procedimento.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale *"l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui *"a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

In tale contesto è intervenuto l'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021.

Il primo comma di tale norma stabilisce quanto segue:

“Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. (omissis)».

Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre:

«L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione *“se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella.... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”*.

Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha preso in esame la nuova normativa.

Il Collegio ha fondato la sua decisione sulla considerazione che il secondo comma della disposizione *“individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”*.

Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che *“all'interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al*

nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza Lexitor”, aggiungendo che “ l'eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”.

Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

“In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

In doverosa adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate e venendo al caso di specie, la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo alle spese e agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alle Commissioni finanziarie e al Premio assicurativo del contratto di finanziamento.

Quanto alle commissioni finanziarie, il Collegio ne riconosce, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, la natura *recurring* e ne stabilisce la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis* in rapporto alle rate residue del contratto anticipatamente estinto, al netto di quanto già restituito dall'intermediario in sede di estinzione anticipata.

Quanto ai premi assicurativi, il Collegio non può che confermare il proprio orientamento, già varie volte espresso (cfr., *ex multis*, la decisione ABF, Collegio di Bologna n. 9918/2017), in base al quale dette voci di costo, *recurring* per definizione, possono essere rimborsate sulla base di un criterio alternativo, rispetto a quello proporzionale, solo laddove esso sia chiaramente indicato nella contrattualistica del prestito. Ora, il contratto di finanziamento prevede che in caso di estinzione anticipata l'importo del premio assicurativo non sia rimborsabile (art. 10 del contratto) e, in presenza di una tale pattuizione, il Collegio felsineo non ritiene applicabili criteri alternativi al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo.

In linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, e tenendo conto dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione anticipata del



finanziamento, deve concludersi per l'accoglimento delle richieste del ricorrente nella misura riportata nella seguente tabella:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,50%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,30%					
Commissioni finanziatore				2.283,28 €	Recurring	1.369,97 €	710,50 €	659,47 €
Premio aassicurativo				870,00 €	Recurring	522,00 €	246,50 €	275,50 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								934,97 €

Il Collegio precisa infine che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette Disposizioni, l'importo finale contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro *in subiecta materia* (cfr., da ultimo, la decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 4618/2016) e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio.

Infine, questo Collegio osserva che la mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell'intermediario, se pure non ha reso impossibile assumere una decisione nel merito, *“si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti sull'intermediario per consentire il buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie”* (così le decisioni ABF, Collegio di Milano n. 1762/2016, nonché Collegio di Bologna, nn. 10281/2018 e 3984/2017) e auspica che nelle prossime occasioni tale condotta possa essere riconsiderata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 935,00 (novecentotrentacinque/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

MARCELLO MARINARI